



Regione Lazio
Ente Accreditato



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“GIOVANNI XXIII”

SCUOLA SPERIMENTALE PER L'AUTONOMIA

Industriale: Elettronica e telecomunicazioni - Elettrotecnica ed automazione

Maxisperimentale: Chimico biologico sanitario - Linguistico aziendale

Liceo scientifico tecnologico

Roma, Via di Tor Sapienza, 160 – 00155- ☐ 0622773658, 062282317 - Fax 062284288

C.M. RMTF110003 - Distretto XV - C.F. 80213850581

Sito Web: www.itisgiovannixxiii.it e-mail: rmtf110003@istruzione.it



Sistema Qualità

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

1. ALLEGATO 1 – REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ISTITUTO
2. ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
3. ALLEGATO 3 – REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE
4. ALLEGATO 4 – REGOLAMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE

Anno scolastico 2007/08

Aggiornamento a.s. 2014/15 del n.272 del 18.12.2014

Parte prima

NORME PRELIMINARI

Art. 1

Attività didattica, culturale e professionale dell'istituto

L'attività dell'Istituto Tecnico Industriale "Giovanni XXIII" di Roma è finalizzata alla concreta realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (POF) annualmente elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto nel rispetto della normativa di riferimento. Essa comprende iniziative di tipo "curricolare" ed "extracurricolare", che si svolgono, di regola, rispettivamente in orario antimeridiano e pomeridiano.

Per favorire lo sviluppo di tali attività la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità
- offerte formative aggiuntive ed integrative
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per il recupero della dispersione scolastica
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche portatori di handicap
- la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica
- iniziative che favoriscono fra gli studenti lo sviluppo delle eccellenze
- collegamenti e collaborazioni con enti pubblici e privati e con realtà del mondo del lavoro
- approfondimenti professionali attinenti ai vari indirizzi, capaci di migliorare la preparazione degli studenti
- attività di orientamento all'Università ed al mercato del lavoro

Art. 2

Personale docente e A.T.A.

Tutte le attività didattiche e formative sono svolte da apposito personale docente dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione, o da esperti nominati dall'Istruzione scolastica. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Art.3

Alunni

Possono frequentare l'Istituto gli alunni che siano forniti di licenza media ed intendano conseguire il diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo dei cinque anni del corso medesimo (per Tecnico industriale,)

Parte Seconda

NORME ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO

Art.4

Orario delle attività

L'orario antimeridiano delle attività didattiche e formative inizia alle ore 8,00 e termina alle 13,30, (dall'a.s. 2006/07 dalle ore 8.00 alle 14.05, su cinque giorni della settimana) mentre quello pomeridiano termina alle 18,45. Il suono della campana segnala l'inizio ed il termine di ogni singola unità oraria.

Art.5

Entrata

Gli studenti possono entrare nell'Istituto nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni delimitati dal primo ed dal secondo suono della campana. Il personale ausiliario di portineria e dei singoli piani vigila sul loro comportamento nei corridoi e nelle scale, mentre il docente dell'ora di lezione ne è responsabile in aula. Per una più concreta vigilanza sull'ingresso degli studenti il docente della prima ora di lezione deve essere presente in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'attività scolastica.

Art. 6

Entrata in ritardo

Una volta iniziate le lezioni non è possibile entrare in classe e gli alunni che arrivano in ritardo possono essere ammessi, dal Preside o da un suo delegato, entro i primi dieci minuti della prima ora o alla seconda utilizzando il cartellino delle entrate o con valida giustificazione.

Non è possibile essere ammessi in classe dopo l'inizio della seconda ora di lezione , se non con valida giustificazione e accompagnati dal genitore responsabile.

Tutti i ritardi vengono annotati sul giornale di classe e, quando diventano ricorrenti, sono tempestivamente notificati dal coordinatore di classe ai genitori o a chi ne fa le veci. La notifica viene comunque fatta dopo quattro ritardi mensili.

Al quarto ritardo del mese l'alunno viene eccezionalmente ammesso in classe, ma con l'obbligo di essere accompagnato dai genitori il giorno successivo. Se ciò non si verifica, l'alunno è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art, 26 del presente Regolamento.

Art. 7

Registrazione delle presenze

All'inizio della prima ora di lezione il docente registra le presenze sul giornale di classe e sul proprio registro personale e provvede ad annotare sul primo anche le giustificazioni delle assenze dei giorni precedenti.

I docenti delle ore di lezione successive, annotano sullo stesso giornale di classe eventuali variazioni delle presenze autorizzate dall'Ufficio di Presidenza e registrano sul proprio registro personale le presenze durante le proprie ore di lezione. Gli stessi segnalano alla Presidenza eventuali incongruenze riscontrate fra presenze ed assenze.

Art. 8

Uscita

L'uscita degli alunni al termine delle lezioni avviene disciplinatamente dopo il relativo suono della campana.

La vigilanza sull'uscita dall'aula è affidata al docente dell'ultima ora di lezione ed al personale ausiliario.

Art.9

Entrata posticipata ed uscita anticipata

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata possono essere consentite dal preside o da un suo collaboratore solo se la relativa richiesta viene fatta personalmente da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà sull'alunno.

Le richieste degli alunni maggiorenni sono vagliate dalla Presidenza.

Se gli orari dei mezzi di trasporto non permettono di essere presenti a scuola all'inizio delle lezioni, o di tornare a casa in tempi accettabili, il Preside può autorizzare l'entrata posticipata o l'uscita anticipata per tutto l'anno scolastico solo se viene fatta esplicita richiesta scritta da parte dei genitori o di chi esercita la patria potestà sull'alunno entro e non oltre il decimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico. L'elenco degli alunni autorizzati ad entrare in ritardo o ad uscire prima del termine delle lezioni viene allegato al giornale di classe e ne costituisce parte integrante.

L'insegnante della prima ora o dell'ultima ora di lezione annota sul giornale di classe solo le autorizzazioni saltuarie, mentre fa riferimento all'elenco allegato per le autorizzazioni riferite all'intero anno scolastico.

Art. 10

Cambio di lezione

Per una regolare successione delle ore di lezione gli insegnanti sono tenuti alla rigorosa osservanza dei rispettivi orari.

Durante il cambio di insegnante gli alunni non possono allontanarsi dall'aula.

La sorveglianza delle classi momentaneamente scoperte viene effettuata dal personale ausiliario.

Art. 11

Intervallo

L'intervallo costituisce un momento di riposo dall'attività didattica e serve a far sì che l'alunno affronti con necessaria concentrazione la seconda parte dell'orario antimeridiano delle lezioni.

Durante l'intervallo gli alunni possono liberamente intrattenersi nei locali interni della scuola, avendo cura di mantenere un comportamento corretto e civile, rispettoso delle persone e delle cose che li circondano.

Durante l'intervallo è assolutamente vietati:

- uscire dalla scuola

- avere contatti di qualsiasi natura con persone esterne alla scuola (anche i colloqui con i famigliari devono essere preventivamente autorizzati)
- intrattenersi nei laboratori o nelle aule speciali in assenza di insegnante

la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo è affidata ai docenti della/e ora/e di lezione coinvolta/e ed al personale ausiliario. **L'ora coinvolta è quella antecedente l'intervallo. Il docente è tenuto alla vigilanza anche nell'area antistante la porta d'ingresso dell'aula locata sul corridoio tra un'aula e l'altra. Il personale ausiliario è tenuto alla sorveglianza delle piazzole sul piano di servizio e sul piano intermedio rispetto alle scale e antistante l'ascensore, dei bagni sia esternamente che internamente. Durante l'intervallo, il personale ausiliario può essere utilizzato per la vigilanza sull'atrio esterno ed il giardino della scuola.**

Art. 12

Termine anticipato delle lezioni

Nel caso si renda necessario (per sciopero, per assemblea sindacale del personale della scuola, sciopero dei servizi pubblici direttamente connessi al funzionamento della scuola, ecc.) il Preside può far terminare le lezioni anche prima del normale orario, avendo cura di avvertire la famiglie almeno due giorni prima con comunicazione scritta che gli alunni devono riconsegnare "firmata" dal genitore responsabile, il giorno precedente o, al massimo, la mattina del giorno interessato.

Gli alunni che non riconsegnano la comunicazione firmata sono trattenuti a scuola fino al termine del normale orario delle lezioni.

Nel caso di assenza improvvisa dell'insegnante si provvede con sostituzione dello stesso o, in caso di impossibilità, con l'accorpamento di più classi (in tal caso gli alunni sono autorizzati a lasciare la scuola solo in compagnia di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà su di essi).

Il Preside può autorizzare l'uscita dalla scuola o l'evacuazione dai locali scolastici con sospensione dell'attività didattica solo in caso di emergenza improvvisa che attenti alla sicurezza od alla salute del personale scolastico e degli studenti (in tal caso la comunicazione alle famiglie può avvenire anche il giorno successivo all'evento qualora non sia possibile provvedere il giorno stesso).

Art. 14

Assenze collettive

Le assenze collettive degli alunni costituiscono un inopportuno ed ingiustificato abbandono delle lezioni e sono perciò considerate ingiustificate e soggette ai provvedimenti previsti dall'art. 26 del presente Regolamento.

Le richieste di giustificazione presentate da parte di un genitore o di chi ne fa le veci sono prese in considerazione solo se opportunamente documentate.

Art. 15

Comportamento

Il comportamento degli studenti deve essere sempre basato sulla correttezza e sul rispetto degli altri. All'interno dei locali scolastici è necessario osservare tutte quelle norme comportamentali (serietà, correttezza, gentilezza, disponibilità verso gli altri, ecc.) che nobilitano la persona e fanno sì che la scuola non sia solo luogo di preparazione culturale e professionale, ma diventi anche maestra di vita. A solo titolo di esempio si ricorda che non si possono consumare cibi o bevande durante le lezioni, che non si può fumare, che non si può usare un linguaggio sconveniente, che non si possono esercitare soprusi né coartare la volontà altrui, che i cellulari degli studenti e dei docenti devono essere disattivati prima dell'inizio delle lezioni.

Il comportamento deve essere corretto anche durante tutte le attività collaterali, quali le manifestazioni sportive e culturali, le riunioni tenute al di fuori dell'orario scolastico, i viaggi d'istruzione, ecc.

Durante le ore di lezione lo studente può allontanarsi dall'aula solo se autorizzato dall'insegnante.

I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono soggetti ai provvedimenti previsti dall'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 16

Dotazioni personali

Gli alunni devono sempre portare a scuola l'occorrente per poter seguire con profitto le lezioni, per poter svolgere i compiti in classe, o per poter effettuare le esercitazioni nei laboratori o nelle aule speciali. La mancanza del necessario costituisce negligenza ai doveri scolastici.

Gli alunni inoltre non possono lasciare a scuola libri od oggetti personali. La scuola non è responsabile degli oggetti lasciati o dimenticati dagli alunni nei locali scolastici.

Art. 17

Lezioni nelle aule speciali e nei laboratori

Le lezioni nelle aule speciali e nei laboratori sono regolate dalle norme che gli insegnanti delle relative materie concordano con la Presidenza. Tali norme sono affisse all'albo e nelle aule speciali stesse.

Gli spostamenti dalle aule normali a quelle speciali e viceversa devono avvenire con la dovuta rapidità.

Art. 18

Biblioteca

La biblioteca rappresenta il centro delle iniziative di ricerca e di approfondimento culturale e professionale dell'istituto. Ad essa possono accedere alunni, genitori, docenti e non docenti secondo norme ed orari affissi nella relativa bacheca.

I settori principali sono:

- settore libri
- settore riviste e giornali
- settore gazzette ufficiali
- postazione informatica con accesso ad internet

Disposizioni particolari sull'utilizzazione dei vari settori sono contenute nel regolamento di biblioteca.

Art. 19

Conservazione dei beni della scuola

La conservazione delle Aule e delle suppellettili della scuola è affidata all'educazione degli studenti, nonché alla diligenza del personale.

Degli eventuali danni all'arredamento, o alle strutture ed attrezzature della scuola ne risponde chi li ha provocati corrispondendo alla medesima la somma occorrente per ripararli.

Qualora non sia possibile identificare l'autore del danno, del medesimo ne rispondono:

- l'intera classe, se il danno si è verificato all'interno della sua aula o nel suo ambiente di lavoro
- tutti gli alunni di sesso maschile o femminile di un piano, a seconda che il danno si sia verificato nel bagno degli studenti o delle studentesse
- tutti gli studenti della scuola, se il danno si è verificato in una parte dell'edificio comune a tutte le classi o in orario in cui gli studenti possono liberamente muoversi nelle parti comuni

Tranne il caso in cui l'autore del danno sia identificato e ne risponde per tutta la sua entità, negli altri casi il danno viene risarcito dai responsabili, una volta definita la spesa questa viene ripartita tra tutti i responsabili.

Qualora si riscontri anche un atteggiamento irrispettoso od offensivo nei confronti della comunità scolastica, il responsabile è soggetto anche ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 20

Libretto delle comunicazioni Scuola-Famiglie

Il libretto delle comunicazioni Scuola-Famiglia, munito di foto di riconoscimento, costituisce il documento fondamentale per la formalizzazione e l'istituzionalizzazione dei rapporti tra i genitori e i docenti. Esso viene consegnato personalmente ai genitori degli alunni della scuola all'inizio dell'anno scolastico e, attraverso la firma da loro apposta sul suo frontespizio, permette di verificare in ogni circostanza l'autenticità della comunicazione da parte delle famiglie.

Art. 21

Raccordo Scuola-Famiglia

La scuola impegna la sua azione sollecitando la collaborazione delle famiglie specie nei momenti di difficoltà od in situazioni particolarmente complesse. Essa comunque è sempre disponibile a dare ai genitori tutte le informazioni sul comportamento e sul rendimento scolastico dei figli. A tale scopo i docenti li ricevono previo appuntamento concordato con loro o con i figli.

Il preside inoltre, sentito il Collegio dei docenti, stabilisce i ricevimenti pomeridiani di tutti i docenti per dare la possibilità ai genitori di incontrare contemporaneamente tutti gli insegnanti e di essere informati sull'andamento didattico e comportamentale dei figli.

Parte terza

DIRITTI, DOVERI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 22
Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento sulla scelta degli indirizzi di studio, sulle facoltà universitarie o sul mondo del lavoro, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, oltre che alle esigenze socio-economico-culturali del mondo contemporaneo.

La scuola promuove e sollecita la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto degli studenti alla riservatezza.

Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola nel rispetto delle norme vigenti in materia di organi collegiali e delle specifiche funzioni dei singoli componenti della comunità scolastica.

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, motivata e capace di far individuare i punti di forza e di debolezza della loro preparazione, per indurli a migliorare il proprio rendimento.

Su richiesta degli organi di gestione della scuola, o di loro stessi, gli studenti possono esprimere il loro parere mediante una consultazione, quando le decisioni influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

Art. 23
Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi di studio e ad assolvere assiduamente agli impegni conseguenti
- ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi
- a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 15
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza emanate dalla scuola
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- ad avere cura dell'ambiente scolastico per migliorare la qualità della vita al suo interno

Art. 24
Diritti e doveri delle famiglie

Le famiglie hanno diritto ad una scuola che formi, qualifichi e valorizzi i propri figli secondo le specifiche capacità e propensioni, mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale qualificato ed impegnandosi ad adeguare la sua azione alle esigenze dei tempi.

Esse hanno inoltre il diritto ad essere informate sul comportamento e sul rendimento dei figli e ad essere coinvolte in tutte le situazioni che richiedano chiarimenti o precisazioni di loro specifica pertinenza.

Contemporaneamente hanno il dovere di collaborare con l'istituzione scolastica con informazioni, precisazioni e chiarimenti riguardanti aspetti particolari della personalità dei propri figli.

Esse infine hanno il diritto/dovere di partecipare alla vita della scuola attraverso gli Organi Collegiali secondo le norme di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n 297.

Art. 25

Diritti e doveri del personale scolastico

I diritti e i doveri del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario sono stabiliti dai rispettivi contratti collettivi nazionali e dalle specifiche leggi sulla materia. Con riferimento particolare all'Istituto "Giovanni XXIII" il citato personale ha inoltre i seguenti diritti:

- diritto di essere rispettato come persona e per la funzione che svolge nella scuola
- diritto di poter svolgere la propria funzione senza ostacoli di alcuna natura e potendo disporre di tutta la strumentazione ed i sussidi didattici necessari
- diritto di essere informato e formato sulle iniziative che la scuola intraprende e che lo coinvolgono direttamente e indirettamente
- diritto di partecipare attivamente alla vita della scuola e a farsi rappresentare dai propri rappresentanti negli Organi Collegiali che vi sono istituiti

Il medesimo ha anche i seguenti doveri:

- dovere di rispettare le norme del presente Regolamento per la parte riguardante la propria funzione
- dovere di svolgere la propria funzione con professionalità, cercando in ogni modo di promuovere la preparazione culturale e professionale degli studenti
- dovere di ricercare la collaborazione dei genitori nei casi di situazioni particolari riguardanti gli studenti
- dovere di informare il capo d'Istituto di tutte le situazioni particolari vissute nella scuola, per cercare insieme soluzioni adeguate.

Art. 26

Provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti

Si rimanda al **Regolamento di disciplina degli alunni.**

Art. 27

Provvedimenti disciplinari nei confronti del personale scolastico

Per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

Art. 28

Impugnazioni

Per i provvedimenti disciplinari che comportino il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per l'istruzione tecnica.

Contro gli altri provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione all'Organo di Garanzia interno.

Art. 29

Divieto di fumare

Il divieto di fumare nei luoghi pubblici è regolamentato dalla legge 11 novembre 1975 n. 584 articolo 1 e dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3 articolo 51 comma 1 e comma 2 con riferimento all'articolo 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Per le infrazioni previste dall'articolo 5 comma 5 della legge 16 novembre 2003 n. 3 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975 n. 584 come sostituto dell'articolo 52 comma 20 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dall'articolo 51 della legge 3 del 2003.

I trasgressori alle disposizioni della legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 55,00 a euro 550,00 (L. 311/04); la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Parte quarta

NORME RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Titolo primo

CONSIGLIO D'ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 30

Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

Il Consiglio d'Istituto, istituito a norma dell'art. 5 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 1 dell'art. 8 del successivo decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale A.T.A., 4 rappresentanti degli studenti, 4 rappresentanti dei genitori ed il Dirigente Scolastico.

Esso ha le attribuzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un non docente, un genitore ed uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Responsabile Amministrativo, che svolge anche funzione di segretario della Giunta stessa.

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni scolastici.

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Art. 31

Riunioni

Il Consiglio d'Istituto si riunisce di regola in orario pomeridiano o, comunque, in ore non di lezione dei giorni feriali non prefestivi, per discutere e deliberare sugli argomenti che gli sono demandati dalla vigente normativa.

Ogni singola riunione può avere una durata massima di quattro ore ed inizia, di regola alle 15,00. Se non si riescono ad espletare tutti gli argomenti nel tempo previsto, il Consiglio viene aggiornato ad un giorno della settimana successiva, Il Consiglio stesso può decidere diversamente qualora sia d'accordo almeno la maggioranza dei presenti.

Art. 32
Pubblicità delle sedute

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, previo accertamento effettuato dal personale amministrativo od ausiliario appositamente delegato dal Dirigente Scolastico.

L'accertamento della qualità di elettore può essere effettuata sia per conoscenza personale, sia mediante controllo del documento di riconoscimento.

Durante le riunioni, qualora lo ritenga opportuno o lo richieda anche un solo membro del Consiglio, il Presidente può richiedere l'accertamento della qualità di elettore per le persone presenti alla seduta.

In caso di notevole affluenza del pubblico è data precedenza ai rappresentanti di classe ed al corpo docente e non docente della scuola.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

La seduta non è comunque pubblica quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 33
Convocazioni

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente con lettera consegnata a mano, o recapitata tramite lo studente-figlio, o se necessario, con raccomandata (nei primi due casi l'avvenuta consegna è documentata da firma di ricevuta).

La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data prevista per la seduta.

La convocazione medesima può avvenire nei seguenti casi:

- Su iniziativa del Presidente del Consiglio d'Istituto
- Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva
- Su richiesta scritta di almeno cinque componenti del Consiglio d'Istituto

L'o.d.g. è stabilito dal Presidente secondo le necessità prospettate dal Capo dell'Istituto o secondo le proposte scritte presentate dai membri del Consiglio.

Tra le varie ed eventuali non possono essere trattati argomenti per i quali non esista la documentazione necessaria o che non abbiano carattere di urgenza.

Copia della convocazione e del relativo o.d.g. deve essere affissa nell'apposita bacheca dell'atrio della scuola, perché se ne prenda visione.

Art. 34
Svolgimento delle riunioni

Su ogni argomento all'o.d.g. il Presidente concede la parola al relatore o al presentatore della proposta, dopo di che si apre la discussione permettendo l'intervento ai membri del Consiglio secondo le richieste.

Dopo un primo turno di interventi può essere concesso un secondo intervento per chiarimenti o repliche.

Il Presidente, su conforme parere del Consiglio, può limitare il tempo degli interventi qualora ciò si renda necessario per facilitare lo svolgimento della seduta.

Le deliberazioni sono prese, per ogni singolo punto dell'o.d.g., al termine del relativo dibattito e votazione effettuata per alzata di mano o in altro specifico modo espressamente richiesto dal Consiglio. La votazione è sempre segreta quando si tratti di persone.

Art. 35

Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Il Consiglio d'Istituto è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono da intendersi validamente prese quando siano approvate da almeno la maggioranza relativa dei presenti.

In casi di parità prevale il voto del Presidente (se il Presidente si astiene, si procede a nuova votazione).

Nel caso di ritardatari il precedente sviluppo dei lavori non potrà essere rimesso in discussione, fermo restando il diritto di voto per i punti successivi.

Art. 36

Locali per le riunioni del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto si riunisce, di regola, nella sala dei professori o in aula del piano terra dell'Istituto.

In presenza di pubblico l'ambiente scolastico sede di riunione deve essere suddiviso in due settori: uno destinato ai membri del Consiglio d'Istituto ed uno al pubblico.

In caso di notevole affluenza di pubblico, la riunione del Consiglio d'Istituto si tiene in aula magna.

Art. 37

Pubblicità delle delibere del Consiglio d'Istituto

Le delibere e gli atti conclusivi del Consiglio d'Istituto sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola nel più breve tempo possibile e comunque prima della seduta successiva.

Art. 38

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva costituisce l'espressione operativa, concepita in forma collegiale, del Consiglio d'Istituto ed ha compiti preparatori ed esecutivi nei suoi confronti.

La sua attività è pertanto essenziale al buon funzionamento del Consiglio, che può deliberare legittimamente su sua proposta.

Per consentire una preliminare piena conoscenza degli argomenti da discutere, la Giunta Esecutiva deve fornire ai membri del Consiglio d'Istituto la più ampia documentazione possibile.

I membri del Consiglio inoltre possono, su richiesta, esaminare i documenti della Giunta Esecutiva.

Art. 39

Relazione annuale del Consiglio d'Istituto

La relazione annuale del Consiglio d'Istituto al Provveditorato agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 10.9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione

Titolo secondo

ALTRI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA

Art. 40

Consiglio di classe

Ogni singolo Consiglio di Classe è formato, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 16 aprile 1991, n. 297, da tutti i docenti della classe, compresi i docenti di sostegno, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori.

Esso si riunisce in ore non coincidenti con l'orario della lezioni, è presieduto dal Preside o da un docente da lui delegato ed ha il compito di "formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e a quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni".

Quando deve trattare argomenti a carattere didattico o interdisciplinare, il Consiglio di Classe si riunisce con la sola presenza dei docenti. In base all'art. 4.6 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (statuto delle studentesse e degli studenti) il Consiglio di Classe delibera anche l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli studenti (cfr. art. 26 del presente Regolamento).

La convocazione del Consiglio di Classe spetta sempre al Capo d'Istituto e non è prevista l'autoconvocazione.

Perché le sue adunanze siano valide, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Capo d'Istituto ad un insegnante membro del Consiglio.

Art. 41

Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, è presieduto dal Preside ed ha funzioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Esso si insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Preside ne riavvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

La convocazione spetta al Preside, che lo presiede.

Le funzioni di Segretario sono assegnate dal Preside ad uno dei suoi collaboratori.

Le riunioni sono valide quando risulta presente almeno la metà più uno dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Preside.

Art. 42

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Il Comitato della valutazione del servizio dei docenti è composto dal Preside, che lo presiede, e da quattro docenti.

I suoi membri sono eletti dal Consiglio dei Docenti nella sua prima riunione annuale.

Il Comitato ha durata annuale.

Il Comitato è convocato dal Preside:

- Per la valutazione del servizio dei docenti, di cui all'art. 448 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
- Per la valutazione del periodo di prova ed a conclusione dell'anno di formazione degli insegnanti vincitori di concorso od immessi in ruolo in seguito a leggi speciali
- Ogni qualvolta se ne presenti l'occasione

Art. 43

Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia è istituito ai sensi dell'art. 5.2 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti)

Ne fanno parte:

- N. 1 docenti eletto dal Collegio dei Docenti
- N. 1 studenti eletto designato dal Consiglio di Istituto
- N. 1 genitore eletto designato dal Consiglio di Istituto

L'Organo di Garanzia decide sui ricorsi proposti dagli studenti o dai loro genitori contro i provvedimenti disciplinari diversi dal temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica comminati a norma dell'art. 26 del presente Regolamento.

L'Organo di Garanzia si riunisce ogni volta venga proposto un ricorso da parte degli studenti o dei genitori.

La partecipazione all'Organo di Garanzia è volontario. Nessun compenso compete per la partecipazione alle sedute.

Titolo terzo

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 44

Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche sono regolate dall'art. 13 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. e possono essere di classe e d'Istituto.

Le Assemblee di classe possono essere tenute una volta al mese e nel limite massimo di due ore di durata.

Le richieste, presentate al Preside da uno dei rappresentanti di classe almeno tre giorni prima della data stabilita, debbono contenere l'ordine del giorno su cui si dovrà discutere.

Le Assemblee di classe non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana nel corso dell'anno scolastico.

Le Assemblee d'istituto possono essere tenute una volta al mese e nei limiti delle ore di lezione di una giornata.

Le richieste, presentate al Preside almeno cinque giorni prima della data fissata, debbono contenere l'o.d.g. previsto e gli eventuali nominativi degli esperti invitati a partecipare.

Non è consentito frazionare il numero delle assemblee d'Istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione.

Le assemblee convocate per orario inferiore all'intera mattinata debbono iniziare in coincidenza della prima o della quarta ora di lezione, in modo da permettere agli studenti che non intendano prendervi parte di entrare a scuola più tardi e di uscire in anticipo.

Al termine dell'assemblee di classe o di Istituto i rappresentanti di classe o di istituto sono tenuti a presentare al Preside un Verbale sull'andamento dell'assemblea, facendo riferimento agli argomenti trattati e riportando anche l'eventuale documento conclusivo approvato.

Durante lo svolgimento delle assemblee di classe e di istituto l'ordine deve essere mantenuto dai singoli rappresentanti di classe, così come impone il Regolamento redatto dagli stessi che fa parte integrante del presente Regolamento (Cfr. Allegato n.1).

Art. 45

Assemblea dei Genitori

Le Assemblee dei Genitori sono regolate dall'art. 15 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Esse possono essere di classe o d'Istituto. Si svolgono sempre in orario non coincidente con quello delle lezioni.

La richiesta di assemblea deve essere presentata da un rappresentante dei genitori con congruo anticipo rispetto alla data fissata e deve contenere l'o.d.g. su cui si intende discutere.

Alla fine dell'assemblea deve essere presentata una breve relazione al Preside.

Art. 46

Modifiche al Regolamento

Le richieste di modifica al presente Regolamento devono essere avanzate da almeno un terzo dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Le modifiche sono considerate valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Parte quinta

CORSI DI RECUPERO E/O ATTIVITA' DI SOSTEGNO E/O STUDIO ASSISTITO

Art. 47

Reclutamento docenti

I docenti assunti per lo svolgimento dei corsi di recupero sono reclutati con il seguente criterio di priorità:

1. Docenti interni
2. Docenti esterni inseriti nelle graduatorie di istituto
3. Docenti esterni qualificati (con titoli equipollenti a quelli per l'accesso alle graduatorie)

Art. 48

Compatibilità orario

L'orario dei corsi per i docenti interni può essere svolto in orario antimeridiano a condizione che non si sovrapponga a quello ordinario e non superi complessivamente le 24 ore settimanali.

Art. 49

La preparazione, l'espletamento e la valutazione finale.

La preparazione, l'espletamento e la valutazione finale di ogni corso sono considerate attività aggiuntive non di insegnamento.

Art. 50

Attività ATA.

Le attività ATA per i corsi di recupero sono considerate a supporto delle attività ordinarie definite nel POF in misura incentivante quando in orario antimeridiano e attività aggiuntiva quando in orario pomeridiano.

Art. 51

Criteri e modalità di organizzazione.

Per quanto concerne criteri e modalità di organizzazione dei corsi si rimanda alle deliberazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Art. 52

Criteri generali

1. Nel passaggio da una classe a quella successiva, un alunno viene, di norma, iscritto alla stessa sezione.
2. Il passaggio ad altra sezione dello stesso indirizzo potrà essere concesso solo in casi eccezionali, previa richiesta da parte dei genitori dell'alunno stesso o nei casi previsti ai punti 5 e 6 della 'Formazione classi non iniziali' (*vedi in seguito*).
3. Gli allievi ripetenti vengono, di norma, assegnati alla classe della stessa sezione di provenienza. In casi particolari, su richiesta, possono cambiare sezione, senza, però, chiedere di essere assegnati ad una sezione specifica.
4. Gli alunni ripetenti, su valutazione della Dirigenza e della Commissione Classi, possono essere spostati d'ufficio in un'altra sezione quando ciò favorisce la didattica, per esempio per equilibrare il numero di studenti ripetenti per classe o il numero totale degli studenti stessi per classe oppure quando ci sono indicazioni da parte dei consigli di classe, per esempio necessità di separare gruppi di studenti.
5. Gli alunni, provenienti da altri istituti per cambio scuola o quelli provenienti da altro indirizzo (previo superamento esami integrativi) vengono inseriti nelle classi meno numerose.

6. Gli alunni stranieri, provenienti da scuole estere, verranno, se possibile, inseriti in classi in cui sono iscritti alunni della stessa nazionalità e ciò per minimizzare i problemi d'inserimento, legati all'uso della lingua.

Art. 53

Formazione classi prime

Per ciascuno degli indirizzi, si terranno presenti i seguenti criteri :

1. Equa ripartizione degli studenti nelle classi
2. Equa distribuzione degli alunni diversamente abili nelle classi con, nei limiti delle possibilità, contenimento del numero degli studenti
3. Esito dell'esame conclusivo della secondaria di primo grado : si cercherà di fare in modo che per ogni classe ci sia un numero uguale di studenti appartenente allo stesso livello (per livello s'intende il giudizio finale complessivo)
4. Provenienza: in uno stesso gruppo classe, anche in assenza di specifica richiesta da parte delle famiglie, si cercherà d'inserire gruppi di alunni provenienti dalla stessa scuola, evitando, comunque, gruppi troppo consistenti.
5. Nel caso delle classi prime B.C. e B.O.M., dal momento che il numero delle studentesse non è quasi mai consistente, le ragazze verranno inserite in non tutte le sezioni.

Desiderata – I genitori degli alunni, iscritti alle classi prime, possono esprimere il desiderio d'inserire i propri figli in un gruppo classe con alcuni compagni (fino ad un massimo di tre). Tale richiesta sarà soddisfatta, se possibile, solo se c'è corrispondenza tra le richieste dei genitori di tutti gli allievi coinvolti e le esigenze della scuola nella organizzazione didattica del gruppo classe.

Art. 54

Formazione classi non iniziali

1. Gli studenti sono inseriti nella stessa sezione di provenienza.
2. Nel caso in cui il numero degli studenti iscritti non permetta di costituire un numero di classi uguale a quello dell'anno precedente e si rendano necessari degli accorpamenti, si cercherà di mantenere i gruppi classe.
3. Nel caso delle terze del triennio ITI, l'assegnazione della sezione verrà fatta in modo da garantire, nei limiti del possibile, la continuità didattica in qualche disciplina. Se proprio si deve dividere una classe, si spezzerà il gruppo classe che risulta più problematico.
4. I ragazzi che hanno subito gravi sanzioni disciplinari sono soggetti a spostamento e dirottamento, quando possibile, all'interno della scuola e, quando impossibile, indirizzati presso altre scuole. Una sanzione è ritenuta grave quando impartita dal dirigente scolastico e/o dal Consiglio di classe.
5. I ragazzi che interrompono la frequenza delle lezioni ripetutamente ed in modo recidivo, senza la giustificazione consentita, alterando e/o inficiando la continuità didattica del gruppo classe su più materie, sono soggetti a spostamento e/o dirottamento, quando possibile, all'interno della scuola e, quando impossibile, indirizzati presso altre scuole.
6. Le presenti iniziative sono comunicate alle famiglie all'atto dell'iscrizione e sono disponibili sul sito della scuola.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CATTEDRE DEI DOCENTI

Art. 55 *Criteri generali*

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato i seguenti criteri:

1. *Evitare il più possibile la frammentazione delle cattedre.*
2. *Evitare accumuli di discipline della stessa "classe di concorso" allo stesso docente nella stessa classe.*
3. *Favorire la distribuzione delle cattedre su indirizzi diversi.*
4. *Dare l'opportunità di preservare, il più possibile, la continuità didattica almeno con scansione per biennio e triennio.*
5. *Tener conto dell'anzianità e delle competenze professionali dei singoli docenti per l'assegnazione delle cattedre*